

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

A.

Disposizioni generali

1. Ambito di applicazione

- 1.1. Le presenti condizioni generali di acquisto (le “**CGA**”) disciplinano i rapporti contrattuali tra:
- qualsiasi persona giuridica (a) indicata o identificata nel Contratto (come definito di seguito), nell’Ordine (come definito di seguito) o nell’Offerta (come definita di seguito) cui le presenti CGA sono allegate o riferite e (b) nei confronti della quale Eurofins Scientific SE, società costituita secondo le leggi del Granducato di Lussemburgo, con sede legale in 23, Val Fleuri, L-1526 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, iscritta al Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo con il numero B167775, esercita il Controllo diretto o indiretto, incluse le sue Controllate, Affiliate e/o altre società facenti parte del gruppo societario di Eurofins Scientific SE, con l’intesa che Eurofins Scientific SE è espressamente esclusa dall’ambito di applicazione delle presenti CGA (“**Eurofins**”); e
 - i suoi fornitori e/o prestatori di servizi indicati o identificati nel Contratto, nell’Ordine o nell’Offerta (ciascuno, individualmente, un “**Fornitore**”). (Eurofins e il Fornitore sono definiti di seguito, singolarmente, la “**Parte**” e, congiuntamente, le “**Parti**”).
- 1.2. La presente sezione A delle CGA si applica a ogni e qualsivoglia (i) acquisto di beni e/o attrezzature (i “**Prodotti**”) da parte di Eurofins presso il Fornitore e/o (ii) prestazione di servizi (i “**Servizi**”) da parte del Fornitore a favore di Eurofins; e/o (iii) concessione in licenza di software (il/i “**Software**” e, congiuntamente a Servizi e Prodotti, definiti collettivamente come gli “**Articoli**”).
- 1.3. Le sezioni B, C e D delle presenti CGA contengono disposizioni specifiche relative, rispettivamente all’acquisto di Prodotti, alla prestazione di Servizi e alla concessione o fornitura di Software.
- 1.4. Ai fini della clausola 1.1, i termini con lettera iniziale maiuscola hanno il seguente significato:
- **Affiliata**: in relazione a una persona giuridica, qualsiasi altra persona giuridica che ne sia, di volta in volta, direttamente o indirettamente, una Controllata o una Holding, oppure una Controllata diretta o indiretta, una persona giuridica soggetta a comune controllo, o una Holding di una qualsiasi di tali Holding, con esclusione, per evitare ogni dubbio, di Eurofins Scientific SE;
 - **Controllo**: in relazione a una persona giuridica, il potere di una persona di far sì che la gestione di tale persona giuridica sia condotta secondo la propria volontà: (i) direttamente o indirettamente, anche tramite una o più Affiliate, in virtù di partecipazione societaria o esercizio di diritti di voto, in relazione a tale persona giuridica o a qualsiasi altra persona giuridica; oppure (ii) in virtù di poteri conferiti da documenti statutari, societari, contrattuali o di altra natura che regolano tale persona giuridica o qualsiasi altra persona giuridica;
 - **Holding**: una società che esercita il Controllo su un’altra società;
 - **Controllata**: una società sulla quale un’altra società esercita il Controllo.

2. Condizioni essenziali / Conclusione del contratto

- 2.1. Le presenti CGA sono integrate e costituiscono parte integrante e sostanziale di ogni rapporto contrattuale tra Eurofins e il Fornitore avente ad oggetto gli Articoli (il “**Contratto**”).
- 2.2. Eurofins può emettere un formale ordine d’acquisto al Fornitore, contenente le specifiche richieste di Eurofins e ogni altro documento o accordo quadro indicato nell’ordine medesimo (l’“**Ordine**”). Il Contratto si intende concluso e l’Ordine diventa vincolante al verificarsi del primo tra i seguenti eventi: (i) accettazione dell’Ordine da parte del Fornitore (verbalmente o per iscritto); o (ii) inizio della prestazione dei Servizi, e/o (iii) inizio della fornitura dei Prodotti e/o (iv) fornitura del/i Software. L’Ordine conterrà una copia delle presenti CGA o un link alla pagina web in cui sono pubblicate, e le stesse si intenderanno accettate dal Fornitore al verificarsi del primo tra i seguenti eventi: (i) accettazione dell’Ordine, verbalmente o per iscritto, o (ii) inizio della fornitura o prestazione degli Articoli.
- 2.3. Il Fornitore può emettere un’offerta o un preventivo in relazione agli Articoli (l’“**Offerta**”). Il Contratto si intende concluso al momento dell’accettazione da parte di Eurofins. L’accettazione può avvenire mediante: (i) un Ordine, (ii) l’accettazione per iscritto di un preventivo da parte di un rappresentante autorizzato di Eurofins, o (iii) un contratto firmato da un rappresentante autorizzato di Eurofins. In ogni caso, la

manifestazione del consenso all'accettazione da parte di Eurofins deve avvenire per iscritto, salvo diverso accordo scritto, e includerà una copia o un link alle presenti CGA. Per evitare ogni dubbio, nessuna attività dovrà essere avviata prima dell'espressa accettazione scritta di un'Offerta da parte di Eurofins. Le presenti CGA si intenderanno accettate dal Fornitore al verificarsi del primo tra i seguenti eventi (i) accettazione dell'Ordine, verbalmente o per iscritto, oppure (ii) inizio della fornitura o prestazione degli Articoli.

- 2.4. Eurofins rifiuta espressamente l'applicazione di eventuali condizioni generali [o particolari] del Fornitore, salvo diverso accordo scritto tra le Parti. Con l'accettazione e/o sottoscrizione e/o esecuzione o adempimento di qualsiasi Contratto, Ordine o Offerta, il Fornitore si intende aver accettato senza riserve le presenti CGA, come richiamate nel documento pertinente o anche solo verbalmente. L'eventuale mancata contestazione da parte di Eurofins di termini e condizioni contrastanti, contrari o aggiuntivi non potrà essere interpretata come accettazione degli stessi né come rinuncia alle presenti disposizioni. Qualora venga riscontrato un conflitto tra termini e condizioni, prevarranno le presenti CGA.

3. Informazioni

- 3.1. Il Fornitore è tenuto a verificare che le istruzioni e le informazioni contenute nell'Ordine o nell'Offerta e nella relativa accettazione, incluse le presenti CGA (le "Informazioni"), siano conformi alle leggi e regolamenti applicabili al, nonché alle migliori prassi adottate nel, settore di riferimento del Fornitore. In caso di non conformità, il Fornitore dovrà informare tempestivamente Eurofins.
- 3.2. Tutte le Informazioni devono essere fornite a Eurofins dal Fornitore entro la data di conclusione del Contratto. In caso contrario, Eurofins avrà facoltà di richiedere il risarcimento del danno e/o, a sua discrezione, di risolvere il Contratto per inadempimento del Fornitore con effetto immediato o di recedere dall'Ordine.

4. Durata

- 4.1. I Contratti possono:
- avere esecuzione istantanea (i "**Contratti a esecuzione istantanea**"); oppure
 - prevedere un'esecuzione continuata o periodica (i "**Contratti a esecuzione continuata**").
- 4.2. I Contratti a esecuzione continuata avranno la durata espressamente indicata nel Contratto concluso tra le Parti. Tali Contratti a esecuzione continuata potranno essere prorogati esclusivamente previo accordo scritto tra le Parti.

5. Corrispettivo / Fatturazione / Pagamento

5.1. Corrispettivi e adeguamento dei corrispettivi

- 5.1.1. I corrispettivi sono fissi e si intendono al netto dell'imposta sul valore aggiunto ("**IVA**") o di qualsiasi imposta equivalente applicabile nell'ordinamento competente.
- 5.1.2. Nessun costo potrà essere addebitato a Eurofins per preventivi, campioni, spedizioni di prova o materiali dimostrativi.
- 5.1.3. I corrispettivi devono essere comprensivi di tutti i costi relativi all'esecuzione del Contratto, nonché di ogni imposta e/o dazio applicabile (salvo l'IVA), e coprire il pagamento di tutte le consegne e i servizi di competenza del Fornitore (inclusi, in particolare e tra l'altro, i costi di preparazione e imballaggio per la spedizione e i costi di spedizione).
- 5.1.4. Qualsiasi costo aggiuntivo, di qualunque natura, richiede il previo consenso scritto di Eurofins.
- 5.1.5. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, Eurofins non effettuerà alcun pagamento anticipato.
- 5.1.6. Qualora il corrispettivo totale degli Articoli dipenda dal tempo impiegato dal Fornitore, quest'ultimo dovrà offrire i propri Articoli, alternativamente, a fronte di: (i) un corrispettivo forfettario complessivo non modificabile oppure (ii) un numero massimo di ore o unità a tariffa oraria o unitaria non modificabile.
- 5.1.7. Fermo quanto sopra, qualora il Fornitore riduca i propri corrispettivi per gli Articoli, Eurofins beneficerà immediatamente di tale riduzione, se avvenuta prima della Data di Consegna (come definita di seguito) dell'Articolo.
- 5.1.8. Qualora, in qualsiasi momento durante la vigenza del Contratto, Eurofins venga a conoscenza del fatto che il Fornitore, le sue affiliate o altra società allo stesso collegata/associata, ovunque nel mondo, applichino o abbiano applicato un prezzo inferiore per Articoli simili o identici, in circostanze simili o identiche, a favore di un'Affiliata di Eurofins o di un terzo, da tale momento Eurofins beneficerà di tale prezzo inferiore, che dovrà essere riportato nelle successive fatture.
- 5.1.9. Eurofins non sarà tenuta ad alcun pagamento aggiuntivo per variazioni delle attività o per Articoli forniti in eccesso, salvo che siano stati richiesti per iscritto da Eurofins. Prima che possa essere effettuato un pagamento aggiuntivo, dovrà essere ottenuto un preventivo integrativo o una variazione approvato/a per iscritto da un rappresentante autorizzato di Eurofins.
- 5.1.10. Nessun pagamento effettuato da Eurofins costituisce riconoscimento di esatto adempimento da parte del

Fornitore delle obbligazioni contrattuali.

- 5.1.11. Fermo restando quanto previsto dalle presenti CGA o dal Contratto, eventuali variazioni di prezzi, tariffe, corrispettivi o condizioni di pagamento (ciascuna, una "**Modifica**") troveranno applicazione esclusivamente nei Contratti a esecuzione continuata a partire dal primo gennaio di ciascun anno (la "**Data di Efficacia**"), a condizione che:
- il Fornitore abbia informato per iscritto Eurofins della Modifica proposta almeno tre (3) mesi prima della Data di Efficacia; e
 - Eurofins abbia accettato la Modifica prima della Data di Efficacia.

5.2. **Fatturazione**

- 5.2.1. Tutte le fatture devono essere inviate a Eurofins all'indirizzo e-mail indicato nel Contratto o nell'Ordine, salvo diversa indicazione scritta da parte di Eurofins. Ove richiesto dalla normativa applicabile, il Fornitore dovrà emettere e trasmettere la fattura anche in formato elettronico, secondo le modalità e tempistiche previste da tale legge.
- 5.2.2. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, il Fornitore non potrà emettere fattura prima del completamento della consegna degli Articoli oggetto del Contratto.
- 5.2.3. Ciascuna fattura dovrà contenere, almeno, i seguenti elementi: numero e data della fattura, denominazione sociale e nome commerciale del Fornitore (se diverso), indirizzo di fatturazione del Fornitore, numero dell'Ordine, descrizione dei Prodotti/Servizi/Software, quantità, corrispettivo unitario, corrispettivo totale, denominazione sociale completa di Eurofins, numero di partita IVA (o equivalente) di Eurofins e del Fornitore, se applicabile (o qualsiasi ulteriore requisito previsto dalla normativa applicabile al Contratto, Ordine o Offerta).
- 5.2.4. Il Fornitore riconosce e accetta che le fatture prive di indicazione del numero d'Ordine non potranno essere elaborate da Eurofins e non saranno considerate valide ai fini del pagamento. Nessun pagamento sarà effettuato per fatture prive di indicazione di un valido numero d'Ordine, fino alla loro rettifica.
- 5.2.5. Il Fornitore si impegna, secondo buona fede, a fornire un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi prima di sospendere qualsiasi prestazione per la pendenza di controversie relative a fatture.

5.3. **Pagamento**

- 5.3.1. Il pagamento sarà effettuato entro il termine di volta in volta concordato e disciplinato dal relativo Contratto, Ordine o Offerta. In assenza di un accordo specifico, il pagamento non sarà esigibile prima di sessanta (60) giorni dal ricevimento di una fattura validamente emessa dal Fornitore, ai sensi della clausola A.5.2.
- 5.3.2. Per quanto consentito dalla normativa applicabile, le registrazioni contabili di Eurofins costituiranno piena prova dell'avvenuto pagamento, salvo prova contraria fornita dal Fornitore.
- 5.3.3. Il Fornitore accetta che Eurofins possa compensare qualsiasi somma dovuta dal Fornitore a Eurofins con qualsiasi somma dovuta da Eurofins al Fornitore.
- 5.3.4. Per quanto consentito dalla normativa applicabile, Eurofins potrà altresì trattenere qualsiasi somma dovuta al Fornitore qualora Eurofins o una sua Affiliata vanti una qualsiasi pretesa nei confronti del Fornitore, anche ove tale pretesa non sia connessa al Contratto o alle somme dovute.

6. **Consegna**

- 6.1. Gli Articoli dovranno essere consegnati o, nel caso di Servizi, eseguiti alla data indicata nel Contratto (la "**Data di Consegna**"). La tempestività della fornitura degli Articoli sarà un fattore fondamentale ai fini dell'adempimento del Fornitore alle obbligazioni previste dal Contratto. Ai fini della verifica del rispetto dei termini di consegna e di esecuzione, il momento determinante sarà quello della effettiva fornitura degli Articoli. Eventuali modifiche alle date e scadenze concordate saranno valide esclusivamente previo consenso scritto di Eurofins e non implicheranno alcuna rinuncia a qualsivoglia diritto risarcitorio.
- 6.2. Tutti gli Articoli devono essere forniti corredati da tutte le informazioni e istruzioni necessarie per un utilizzo corretto e sicuro, incluse tutte le informazioni, documenti e istruzioni richiesti da ogni normativa applicabile.
- 6.3. La consegna degli Articoli sarà effettuata con le modalità e tramite la società indicate nel Contratto e nell'Ordine.
- 6.4. Il Fornitore dovrà informare immediatamente Eurofins, per iscritto, di qualsiasi circostanza nota o sospettata che possa dare luogo a un ritardo nella consegna, indicando il ritardo stimato.
- 6.5. In caso di mancata consegna entro la Data di Consegna, Eurofins avrà la facoltà, ma non l'obbligo, di concedere al Fornitore un termine ragionevole per adempiere alla consegna degli Articoli, salvo che circostanze straordinarie relative al Fornitore (quali l'impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni) rendano tale termine superfluo o inapplicabile.
- 6.6. In pendenza di un ritardo di consegna rispetto alla Data di Consegna o al termine prorogato, e in ogni caso di mancata consegna entro tali termini, Eurofins non sarà tenuta all'accettazione e pagamento, in tutto o in

parte, degli Articoli, fatto salvo ogni altro diritto e azione, incluso il diritto di acquistare Articoli sostitutivi e di rivalersi sul Fornitore per ogni perdita e/o costo aggiuntivo sostenuto a causa di tale inadempimento, nel qual caso Eurofins potrà avvalersi di corrieri per servizi di spedizione espressa, i cui costi saranno a carico del Fornitore. La mancata consegna entro il termine prorogato (o entro la Data di Consegna, qualora la proroga del termine sia superflua o inapplicabile, come previsto al primo periodo della presente disposizione) darà diritto a Eurofins di annullare, in tutto o in parte, l'ordine per gli Articoli oggetto del Contratto, fermo in ogni caso ogni altro diritto e azione e con facoltà di acquistare Articoli sostitutivi e rivalersi sul Fornitore per ogni e qualsivoglia perdita e/o costo aggiuntivo sostenuto in conseguenza dell'inadempimento.

- 6.7. Eurofins avrà cura di approntare tempestivamente il luogo di consegna, secondo le specifiche fornite e il programma previamente concordato per iscritto con il Fornitore. Qualora il Fornitore rilevi carenze nella preparazione di Eurofins, dovrà informarla e indicare ogni ulteriore specifica e requisito. Il Fornitore non sarà responsabile per ritardi di consegna imputabili al mancato rispetto di tali specifiche da parte di Eurofins, purché le relative istruzioni siano state fornite con congruo preavviso.
- 6.8. Qualora il Fornitore o un suo rappresentante violi con colpa o dolo l'obbligo di consegnare gli Articoli alla Data di Consegna:
- 6.8.1. Il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Eurofins una penale pari all'1% dell'importo contrattuale inerente alla prestazione scaduta per ogni settimana di ritardo. L'importo complessivo della penale non potrà superare il 12% (o il diverso limite percentuale massimo inderogabilmente previsto dalla normativa locale applicabile) del valore contrattuale. Tale penale rappresenta una stima preventiva e attendibile del danno di Eurofins e non pone a carico del Fornitore un onere sproporzionato rispetto all'interesse legittimo di Eurofins alla puntuale esecuzione dell'obbligo di consegna degli Articoli alla Data di Consegna, fermo restando l'obbligo del Fornitore di adempiere al Contratto qualora sia ragionevolmente in grado di farlo.
- 6.8.2. È esclusa ogni difesa/eccezione in termini di inadempimento continuato in caso di violazione intenzionale delle obbligazioni. In caso di inadempimento continuato, ciascuna settimana iniziata di tale perdurante inadempimento sarà considerata come una violazione separata. Resta ferma ogni eventuale ulteriore richiesta risarcitoria di Eurofins. La penale corrisposta ai sensi della Clausola A.6.8.1 non pregiudica e sarà presa in considerazione in caso di eventuali richieste di risarcimento di ulteriori danni sofferti. Tale penale costituirà l'importo minimo di risarcimento dovuto dal Fornitore.
- 6.9. Il Fornitore non è autorizzato a effettuare consegne anticipate e/o parziali senza il previo consenso scritto di Eurofins. Qualora, ciò nonostante, consegne anticipate e/o parziali vengano effettuate in difetto di consenso, Eurofins potrà, a sua discrezione, restituirle a rischio e spese del Fornitore. Eurofins si riserva il diritto di trattenere gli Articoli consegnati in anticipo e di effettuare il pagamento come se la consegna fosse avvenuta secondo il programma concordato.

7. Assicurazione

- 7.1. Il Fornitore è tenuto a stipulare e mantenere in vigore, con una primaria compagnia assicurativa, una o più polizze assicurative a copertura di tutti i rischi inerenti agli aspetti oggetto di indennizzo e responsabilità ai sensi delle presenti CGA, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- 7.1.1. assicurazione per responsabilità civile verso terzi e per danni da prodotti, con massimale non inferiore a EUR 20 milioni (o importo equivalente espresso in valuta locale) – salvo diverso importo concordato per iscritto tra le Parti, tenuto conto degli Articoli forniti – per sinistro in relazione alla responsabilità civile verso terzi, e per sinistro e in aggregato in relazione alla responsabilità da prodotto;
- 7.1.2. assicurazione per responsabilità professionale, con massimale non inferiore a EUR 10 milioni (o importo equivalente espresso in valuta locale) – salvo diverso importo concordato per iscritto tra le Parti, tenuto conto degli Articoli forniti – per sinistro, qualora il Fornitore presti Servizi o consulenza; e
- 7.1.3. qualsiasi altra copertura assicurativa ragionevolmente richiesta da Eurofins, tenuto conto degli Articoli forniti.
- 7.2. Il Fornitore dovrà fornire a Eurofins, su semplice richiesta, ogni documento comprovante la sottoscrizione di una polizza assicurativa, in particolare e tra l'altro una polizza che assicuri gli Articoli fino alla loro consegna presso il luogo di consegna concordato.

8. Passaggio della proprietà e del rischio

- 8.1. Salvo diversa previsione nel Contratto, ove applicabile, la proprietà e ogni rischio di perdita, danneggiamento o perimento degli Articoli passeranno a Eurofins esclusivamente al momento della ricezione da parte di Eurofins dei Prodotti e/o del Software e/o al completamento della prestazione dei Servizi presso il luogo di consegna concordato o, laddove trovino applicazione le norme in materia di appalto, al momento dell'accettazione da parte di Eurofins (il "**Passaggio di Proprietà**").

8.2. Qualora gli Articoli riguardino la fornitura di macchinari e altre apparecchiature meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché software, inclusi i relativi servizi di consulenza e implementazione, il Fornitore è tenuto a eseguire il collaudo dell'Articolo al momento dell'installazione (di seguito "**Site Acceptance Test – SAT**" e "**Functional Acceptance Test – FAT**"). Il Fornitore resterà proprietario dell'attrezzatura fino all'esito positivo del collaudo, subordinatamente al quale solo potrà avere luogo il Passaggio di Proprietà. Fermo restando quanto sopra, Eurofins ha il diritto di eseguire i test SAT e FAT internamente, alla presenza di un rappresentante del Fornitore.

9. Conformità

9.1. Il Fornitore garantisce a Eurofins (la "**Garanzia di Conformità**") che tutti i Prodotti e il Software, inclusi l'imballaggio, l'etichettatura e qualsiasi documento ad essi relativo (quali, ad esempio, le schede di sicurezza):

- sono conformi alle specifiche, ai disegni, ai campioni, ai simboli o ad altre descrizioni del Fornitore;
- sono conformi alle specifiche, ai disegni, ai campioni, ai simboli o ad altre descrizioni indicate da Eurofins nel Contratto, ove presenti;
- rispettano integralmente i requisiti di qualsiasi legge, decreto, regolamento o normativa di tempo in tempo vigente (inclusi, a titolo esemplificativo, quelli relativi alla protezione dei consumatori e alla vendita e fornitura di beni), e riportano il marchio CE o UKCA o altra marcatura locale equipollente, ove previsto dalla legge;
- sono idonei e adatti allo scopo previsto;
- sono conformi agli standard e alle linee guida applicabili ai Prodotti e/o ai Software al momento dell'Ordine (inclusi, a titolo esemplificativo, quelli pubblicati da enti governativi o associazioni competenti per i Prodotti e/o i Software);
- sono liberi da vincoli e gravami; e
- sono privi di difetti.

9.2. In caso di Articoli non conformi, Eurofins ne darà comunicazione al Fornitore con qualsiasi mezzo.

9.3. Il Fornitore dovrà, entro dieci (10) giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione di non conformità, a scelta di Eurofins, sostituire o riparare gratuitamente tutti gli Articoli non conformi.

9.4. Tutti i rischi e le spese di trasporto per la restituzione degli Articoli non conformi, nonché per la consegna degli Articoli sostitutivi a Eurofins, saranno a carico del Fornitore. Il Fornitore rimborserà a Eurofins tutti i costi, le spese e i danni sostenuti o subiti da quest'ultima in conseguenza della non conformità.

9.5. La Garanzia di Conformità si aggiunge a tutte le altre garanzie previste dalle presenti CGA, in particolare alla Garanzia Aggiuntiva (come di seguito definita), dal Contratto o dovuta ai sensi di legge, e rimane valida anche successivamente all'accettazione e al pagamento.

9.6. Qualora il Fornitore rifiuti la restituzione o ometta la riparazione degli Articoli non conformi, o non provveda tempestivamente alla loro sostituzione, Eurofins, fermo ogni suo ulteriore diritto, potrà, a spese del Fornitore, sostituire, correggere o riparare gli Articoli non conformi direttamente o tramite terzi, in via di autotutela e dunque senza necessità di adire previamente l'autorità giudiziaria, ove applicabile, oppure risolvere il Contratto e richiedere il rimborso degli Articoli non conformi.

10. Normativa sul commercio estero e pagamenti

10.1. Il Fornitore garantisce che, per tutta la durata del Contratto, in relazione a qualsivoglia sanzione economica e commerciale imposta dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti d'America, dal Regno Unito o da qualsiasi altro Paese:

- non è soggetto ad alcuna Sanzione Economica applicabile;
- per quanto a sua conoscenza, non è controllato da alcuna persona soggetta a Sanzioni Economiche applicabili, né il suo Titolare Effettivo è persona soggetta a Sanzioni Economiche applicabili;
- rispetta e rispetterà tutte le Normative in materia di Sanzioni Economiche. In particolare, fermo tutto quanto sopra, il Fornitore si asterrà (i) dall'esportare, riesportare, trasbordare o altrimenti consegnare, direttamente o indirettamente, gli Articoli o parte di essi in violazione di qualsivoglia Normativa in materia di Sanzioni Economiche applicabile, e (ii) dall'intermediare, finanziare o facilitare in alcun modo qualsiasi operazione in violazione di tali normative;
- non è né sarà coinvolto in procedimenti, né soggetto a indagini da parte delle autorità competenti per presunta violazione di alcuna Normativa in materia di Sanzioni Economiche.

10.2. Il Fornitore terrà indenne Eurofins da qualsiasi perdita, responsabilità, danno, sanzione, costo (inclusi, a titolo esemplificativo, spese legali) e spesa sostenuti o imposti a seguito di una violazione della clausola A.10.1 da parte del Fornitore.

10.3. Fermo restando ogni altro diritto o azione disponibile, Eurofins potrà risolvere automaticamente il Contratto con effetto immediato mediante comunicazione scritta al Fornitore, qualora quest'ultimo violi la clausola A.10.1. Il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo o ulteriore remunerazione.

Ai fini della presente clausola:

- “**Sanzioni Economiche**” indica qualsiasi sanzione economica, misura restrittiva o embargo commerciale adottato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti d'America, dal Regno Unito o da qualsiasi altro governo sovrano;
- “**Normativa in materia di Sanzioni Economiche**” indica qualsiasi legge, regolamento o decisione che disponga Sanzioni Economiche.

La presente clausola non si applica qualora e nella misura in cui quanto sopra costituisca una violazione dei European Communities (Extraterritorial Application of Legislation Adopted by a Third Country) (Amendment) del 2018 o del Regolamento (CE) n. 2271/96 e di tutte le leggi comparabili o successive dell'UE, dei suoi Stati membri, se applicabile, o del Regno Unito.

11. Garanzie aggiuntive

- 11.1. Il Fornitore concede una garanzia aggiuntiva sugli Articoli (la “**Garanzia Aggiuntiva**”) per un periodo minimo di due (2) anni a decorrere dalla Data di Consegna (il “**Periodo di Garanzia Aggiuntiva**”).
- 11.2. Durante il Periodo di Garanzia Aggiuntiva, il Fornitore si impegna a riparare o sostituire gli Articoli in caso di malfunzionamento, errore, vizio occulto o palese, o malfunzionamento, fatto salvo ogni altro diritto spettante a Eurofins ai sensi di legge.
- 11.3. Qualora un Articolo risulti inutilizzabile per un periodo pari o superiore a quarantotto (48) ore durante il Periodo di Garanzia Aggiuntiva, tale periodo sarà prorogato per un periodo pari a quello di inutilizzabilità dell'Articolo.
- 11.4. In ogni caso, il Fornitore sarà responsabile e si farà carico di tutte le conseguenze economiche dirette e indirette derivanti da ogni danno di qualsiasi natura a persone e/o beni, nonché dell'adozione di tutte le misure richieste da qualsiasi autorità pubblica o adottate su base volontaria, indipendentemente dalla causa (es., vizio occulto, non conformità a disposizioni di legge o regolamenti, difetto di sicurezza, ecc.).
- 11.5. Il Fornitore garantisce inoltre di mantenere ininterrottamente a disposizione di Eurofins materiali, componenti e pezzi di ricambio a prezzi di mercato normali, oppure prodotti di qualità equivalente o superiore al Prodotto (allo stesso prezzo del Prodotto inizialmente ordinato/offerto) per un periodo di dieci (10) anni o per il periodo di garanzia (a seconda di quale dei due sia più lungo) a partire dalla Data di Consegna dei Prodotti, ma non oltre la durata di vita normale dell'Articolo.
- 11.6. Qualora Eurofins abbia motivi ragionevoli o gravi per ritenere che un dipendente del Fornitore o un terzo incaricato dal Fornitore per l'esecuzione dei Servizi sia inadeguato, limitatamente e solo per gravi ed evidenti ragioni di negligenza o scorrettezza, o per incompatibilità oggettiva (inclusa, a titolo esemplificativo, la mancanza di qualifiche professionali obbligatorie) con la natura degli Articoli e/o con i valori di Eurofins, il Fornitore si impegna, a proprie spese, a sostituire tale persona nel più breve tempo possibile.

12. Conformità alle leggi e normative applicabili; condotta etica

- 12.1. Il Fornitore deve garantire che i Prodotti siano conformi a tutte le leggi e regolamenti applicabili, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- le normative relative alla qualità, composizione, etichettatura e presentazione dei Prodotti;
 - le leggi e regolamenti in materia di diritto del lavoro, in particolare quelli relativi al lavoro minorile; e
 - le leggi e regolamenti in materia di protezione dell'ambiente.
- 12.2. Il Fornitore è responsabile di garantire che i Prodotti siano conformi ai Regolamenti europei EC 1907/2006 (REACH) e EC 2011/65/UE (RoHS2), o a qualsiasi normativa successiva correlata, o ad altre leggi locali applicabili
- 12.3. Gli Articoli venduti dal Fornitore a Eurofins devono avere il minore impatto ambientale possibile (durante l'intero ciclo di vita) e il massimo impatto sociale positivo (assenza di sfruttamento del lavoro minorile, salute e sicurezza sul lavoro, conformità normativa). Pertanto, il Fornitore si impegna a rispettare il Codice Etico dei Fornitori del Gruppo Eurofins (<https://cdnmedia.eurofins.com/corporate-eurofins/media/12152996/20200106-v1-eurofins-supplier-code-of-ethics-final-27052020.pdf>;) e la normativa europea o nazionale in materia di filiera di approvvigionamento, ove applicabile. Il Fornitore garantisce che anche i subappaltatori della filiera rispettino la normativa europea, britannica o nazionale in materia, ove applicabile, nonché il Codice Etico dei Fornitori del Gruppo Eurofins.
- 12.4. Le Parti considerano la condotta etica un presupposto essenziale per il successo dell'attività commerciale, e ciascuna Parte ha adottato politiche volte a garantire una buona governance interna e rapporti solidi con

terze parti affidabili. Inoltre, ciascuna Parte si impegna espressamente nei confronti dell'altra a far sì che:

- tutte le proprie attività e processi commerciali relativi ai rapporti con l'altra Parte siano sempre conformi alle leggi, regolamenti, requisiti legali (locali), norme e standard applicabili nei settori in cui la Parte opera e/o intrattiene rapporti contrattuali, e, ove applicabile, alle norme ISO 37001, al Foreign Corrupt Practices Act statunitense del 1977 ("FCPA"), al Bribery Act britannico del 2010, al Codice penale francese come modificato dalla Legge n. 2016-1691 del 9 dicembre 2016 sulla trasparenza, la lotta alla corruzione e la modernizzazione della vita economica ("Loi Sapin II"), o a qualsiasi altra normativa locale applicabile in materia di anticorruzione e antiriciclaggio;
- tutte le proprie operazioni e attività di importazione, esportazione e riesportazione relative ai rapporti con l'altra Parte siano condotte nel pieno rispetto delle leggi, regolamenti e politiche applicabili in materia di controllo delle esportazioni, restrizioni commerciali governative e sanzioni internazionali, incluse, ove applicabili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le sanzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, i Programmi Sanzionatori e le Liste OFAC (<https://www.treasury.gov/about/organizational-structure/offices/Pages/Office-of-Foreign-Assets-Control.aspx>) e le sanzioni adottate dall'Unione Europea (<https://sanctionsmap.eu/#/main>); e
- il Fornitore si impegna, inoltre, a rispettare e a far rispettare al proprio personale il Codice Etico del Gruppo Eurofins, la Politica Anticorruzione del Gruppo Eurofins, il Codice Etico dei Fornitori del Gruppo Eurofins, nonché le altre politiche disponibili per la consultazione al seguente link: <https://www.eurofins.com/investor-relations/corporate-governance/eurofins-core-compliance-documents/>.

12.5. Eurofins si riserva il diritto di verificare la conformità del Fornitore agli obblighi previsti dalla clausola A.12 mediante audit documentali o in loco (direttamente o tramite partner e/o revisori indipendenti/società di audit). Il Fornitore si impegna a collaborare pienamente a tali audit, in particolare e tra l'altro accettando visite in loco, fornendo accesso al personale interessato e mettendo a disposizione tutti i documenti ragionevolmente richiesti nel corso dell'audit.

12.6. Ciascuna delle disposizioni sopra indicate nella presente clausola A.12 è considerata obbligazione essenziale, la cui violazione può comportare la risoluzione automatica del Contratto con effetto immediato e dare luogo a richieste di risarcimento danni, inclusi, a titolo esemplificativo, danni reputazionali.

13. Diritti di proprietà intellettuale

13.1. Il Fornitore garantisce che tutte le licenze necessarie relative agli Articoli sono e rimarranno valide ed efficaci, e che il loro ambito copre e coprirà adeguatamente l'uso previsto degli Articoli.

Tali licenze devono includere il diritto di Eurofins di trasferire e concedere sublicenze, in particolare alle proprie Affiliate, senza costi aggiuntivi per Eurofins oltre al prezzo concordato per gli Articoli.

13.2. Il Fornitore garantisce che la produzione, consegna, vendita, concessione in licenza e utilizzo degli Articoli non violino alcun diritto di proprietà intellettuale (brevetti, marchi, disegni, diritti d'autore o altri diritti simili, registrati o non registrati) di terzi. Il Fornitore garantisce inoltre che Eurofins ha il diritto di utilizzare e/o riprodurre immagini degli Articoli su qualsiasi supporto, incluso il proprio sito web, senza costi aggiuntivi per Eurofins oltre al prezzo concordato per gli Articoli.

13.3. Il Fornitore si impegna, su richiesta di Eurofins e a proprie spese, a difendere o assistere nella difesa di qualsiasi azione legale intentata contro Eurofins, i suoi amministratori, dirigenti, rappresentanti, dipendenti o Affiliate (i "**Beneficiari Eurofins**"), per qualsiasi violazione o presunta violazione derivante dalla produzione, consegna, utilizzo, concessione in licenza o rivendita degli Articoli del Fornitore.

13.4. Il Fornitore si impegna inoltre a manlevare e tenere indenne Eurofins e i Beneficiari Eurofins da qualsiasi perdita, danno o responsabilità che possa derivare agli stessi da una violazione o presunta violazione di diritti di proprietà intellettuale di terzi derivante dall'uso o dalla vendita degli Articoli.

14. Limitazione di responsabilità / Indennizzo

14.1. Salvo diversa previsione nel Contratto, Eurofins e i Beneficiari Eurofins saranno responsabili esclusivamente:

- qualora il Fornitore dimostri di aver subito una perdita o un danno che sia conseguenza immediata e diretta di dolo, atto intenzionale o colpa grave di Eurofins nell'ambito del Contratto; e
- purché ne abbia dato comunicazione scritta a Eurofins entro e non oltre tre (3) mesi dalla data in cui il Fornitore è venuto a conoscenza della pretesa.

14.2. In nessun caso, salvo dolo, colpa grave o frode, Eurofins sarà responsabile nei confronti del Fornitore o di terzi per perdite commerciali (incluse perdite di profitti, ricavi, contratti, risparmi attesi, dati, avviamento o spese inutili), né per perdite o danni indiretti, incidentali o consequenziali.

14.3. In ogni caso, salvo dolo, colpa grave o frode (derivante da contratto, fatto illecito, responsabilità oggettiva, a titolo di indennizzo o ad altro titolo), la responsabilità di Eurofins per ciascun evento, e il rimedio esclusivo del

Fornitore, sarà limitata all'importo minore tra:

- la perdita o il danno diretto e immediato causato da dolo, atto intenzionale o negligenza di Eurofins; o
- l'importo fatturato ai sensi del relativo Contratto, Ordine o Offerta; e
- EUR 50.000 (o un importo equivalente in altra valuta).

14.4. Il Fornitore si impegna incondizionatamente a manlevare e tenere indenne integralmente Eurofins, i Beneficiari Eurofins e i suoi partner da qualsiasi responsabilità, perdita, costo, pretesa, danno o spesa, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le ragionevoli spese legali sostenute per la difesa da tutte le responsabilità, i costi, le pretese, i danni e le spese, derivanti da qualsiasi - presunto o effettivo - danno materiale o lesione personale, inosservanza della legge e dei regolamenti applicabili, derivanti da, risultanti da o connessi ai Servizi prestati e/o ai Prodotti forniti ai sensi del Contratto e dovuti a qualsiasi azione od omissione del Fornitore o dei suoi dipendenti, agenti, subappaltatori, in particolare e tra l'altro laddove abbiano fornito informazioni inesatte o incomplete e/o omesso di fornire la documentazione prescritta dalla legge o i marchi di conformità, nella misura applicabile ai sensi di legge e regolamento.

15. Forza maggiore

- 15.1. Nessuna delle Parti sarà ritenuta responsabile per ritardi nella consegna o nell'esecuzione causati dal verificarsi di un evento imprevedibile e/o al di fuori del ragionevole controllo della Parte interessata, che ne impedisca l'adempimento delle obbligazioni previste dal Contratto (la "**Forza Maggiore**"). I casi di Forza Maggiore includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: conflitti sindacali, pandemia, epidemia, intervento di autorità civili o militari, guerra o ostilità (dichiarate o meno), atti di terrorismo, sommosse, disastri naturali, incendi, danni provocati dall'acqua, malfunzionamenti o interruzioni della rete di telecomunicazioni o della rete elettrica.
- 15.2. In nessun caso la mancanza di risorse finanziarie sarà considerata causa di Forza Maggiore.
- 15.3. La Parte colpita dall'evento di Forza Maggiore dovrà darne tempestiva comunicazione e, una volta cessato l'evento, adottare tutte le misure ragionevoli per riprendere l'adempimento delle proprie obbligazioni. Qualora il ritardo nella consegna o nell'esecuzione si protragga per oltre sessanta (60) giorni di calendario, ciascuna Parte potrà risolvere il Contratto.

16. Riservatezza

- 16.1. Ai fini della presente clausola, per "Informazioni Riservate" si intende qualsiasi informazione contrassegnata come riservata, trasmessa, con ogni mezzo, direttamente o indirettamente, da Eurofins e ricevuta dal Fornitore, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dati relativi all'attività commerciale, alla situazione finanziaria, alle operazioni, ai beni, alle passività, alla tecnologia, al know-how, ai prodotti, ai segreti commerciali, alle invenzioni, ai servizi e ad altre informazioni tecniche o commerciali ad essi correlate e appartenenti a Eurofins, nonché qualsiasi informazione la cui natura renda evidente la sua riservatezza. Sono altresì considerate Informazioni Riservate il fatto stesso che siano state fornite informazioni o che siano in corso discussioni tra le Parti, nonché lo stato e il contenuto di tali discussioni.
- 16.2. Le Informazioni Riservate comunicate da Eurofins al Fornitore dovranno essere mantenute riservate dal Fornitore e non potranno essere utilizzate, sottoposte a ingegneria inversa, divulgate a terzi o sfruttate in alcun modo a beneficio del Fornitore, se non esclusivamente per la valutazione o l'esecuzione del Contratto.
- 16.3. Il Fornitore non potrà, durante l'esecuzione del Contratto e per un periodo di tre (3) anni successivo alla sua cessazione, senza previo consenso scritto di Eurofins, utilizzare o divulgare le Informazioni Riservate a terzi o a propri dipendenti, amministratori, dirigenti, rappresentanti legali, affiliate, agenti o consulenti (congiuntamente, i "**Destinatari Autorizzati**"), se non laddove ciò sia strettamente necessario ai soli fini dell'esecuzione delle obbligazioni del Fornitore ai sensi del Contratto o qualora il Fornitore sia obbligato a divulgare le Informazioni Riservate in forza della normativa applicabile, di un ordine giudiziario o di una richiesta legittima da parte delle autorità competenti. Il Fornitore dovrà informare i Destinatari Autorizzati della natura riservata delle Informazioni Riservate loro comunicate e far sì che essi siano tenuti a proteggerle, in forza di separati impegni di riservatezza, dei loro contratti di lavoro o di prestazione di servizi o di doveri di riservatezza previsti dalla legge.
- 16.4. Il Fornitore dovrà proteggere (e far sì che i Destinatari Autorizzati proteggano) le Informazioni Riservate con lo stesso livello di diligenza utilizzato per proteggere le proprie informazioni riservate di analoga natura.
- 16.5. Il Fornitore non potrà, salvo previo consenso scritto di Eurofins, in alcun modo, utilizzare il logo di Eurofins, pubblicizzare o divulgare o emettere comunicati stampa, né fare alcuna dichiarazione pubblica o confermare/negare il fatto di aver fornito, o di aver stipulato un accordo per la fornitura, degli Articoli a Eurofins.

- 16.6. Quanto sopra non pregiudica il diritto del Fornitore di utilizzare o divulgare Informazioni Riservate che il Fornitore possa dimostrare che:
- fossero di pubblico dominio alla data della loro ricezione o lo siano diventate successivamente, senza colpa o negligenza del Fornitore;
 - mediante prove ragionevolmente convincenti, fossero già in pervenute in suo possesso da una fonte diversa da Eurofins alla data della loro ricezione;
 - siano state comunicate al Fornitore senza palese violazione di obblighi di riservatezza nei confronti di Eurofins; o
 - mediante prove ragionevolmente convincenti, siano state sviluppate autonomamente, prima o dopo la comunicazione, senza ricorso alle Informazioni Riservate comunicate da Eurofins.
- 16.7. Il Fornitore dovrà restituire o distruggere, e far sì che i Destinatari Autorizzati restituiscano o distruggano, tutte le Informazioni Riservate (incluse copie, appunti e/o estratti delle stesse) fornite da Eurofins, a richiesta di quest'ultima. Salvo diversa indicazione scritta di Eurofins, eventuali analisi, compilazioni, disegni tecnici, studi o altri documenti che incorporino o utilizzino Informazioni Riservate di Eurofins e siano stati redatti dal Fornitore o dai suoi Destinatari Autorizzati dovranno essere distrutti o, se in formato digitale o elettronico, cancellati. Ciò non si applica nella misura in cui le Informazioni Riservate siano conservate in sistemi di backup automatici, la cui cancellazione richiederebbe sforzi commerciali irragionevoli, o fintanto che le Informazioni Riservate debbano essere conservate dal Fornitore per adempiere a obblighi di legge o regolamento.

17. Protezione dei dati personali

La presente clausola 17 si applica al Trattamento nell'ambito del Contratto di Dati Personali soggetti alla Normativa sulla Protezione dei Dati, e, ove applicabile, alle leggi locali sulla protezione dei dati personali. I Dati Personali riguarderanno esclusivamente le categorie di Interessati e includeranno solo le informazioni pertinenti alla fornitura degli Articoli, come descritto nel dettaglio nel Contratto.

17.1. Definizioni

I termini con lettera iniziale maiuscola utilizzati nella presente clausola 17 hanno il seguente significato:

“Normativa sulla Protezione dei Dati”: indica qualsiasi normativa (locale) in materia di protezione dei dati personali o legislazione nazionale/federale o statale/provinciale sulla privacy in vigore, inclusi, come applicabile, leggi, decisioni, linee guida, codici di condotta e meccanismi di certificazione di volta in volta emessi da tribunali, autorità di controllo o altre autorità competenti, tra cui, a titolo esemplificativo: Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 (“GDPR UE”), normativa britannica sulla protezione dei dati (“UK GDPR”), Health Insurance Portability and Accountability Act del 1996 (“HIPAA”), California Consumer Privacy Act (“CCPA”).

“Dati Personali”: indica qualsiasi informazione (inclusi i Dati Personali Sensibili) relativa a una persona fisica che possa essere identificata, direttamente o indirettamente, sulla base di tali informazioni, trattata in relazione al Contratto.

“Interessati”: indica una persona fisica identificabile, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento a un identificativo quale nome, numero identificativo, posizione, identificativo online o uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, mentale, economica, culturale o sociale, i cui Dati Personali sono trattati in relazione al Contratto.

“Trattamento”: indica qualsiasi operazione o insieme di operazioni effettuate in relazione al Contratto su Dati Personali, con o senza l'ausilio di strumenti automatizzati, quali raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione.

“Dati Personali Sensibili”: indica dati personali associati alla privacy individuale la cui violazione incide direttamente sui diritti e gli interessi giuridici dell'individuo, tra cui: a) opinioni politiche e religiose; b) stato di salute e informazioni personali contenute in una cartella clinica, escluso il gruppo sanguigno; c) origine razziale o etnica; d) dati genetici relativi a caratteristiche ereditarie o acquisite; e) dati biometrici o biologici; f) informazioni relative alla vita sessuale di un individuo o al suo orientamento sessuale; g) dati su reati e attività criminali raccolti e conservati da autorità competenti; h) informazioni sui clienti di istituti di credito, filiali di banche estere, prestatori di servizi di pagamento e altri soggetti autorizzati, quali codice cliente prescritto dalla legge, conti, depositi, deposito titoli, operazioni, persone giuridiche o fisiche costituite quali garanti in favore di istituti di credito, filiali bancarie e prestatori di servizi di pagamento; i) posizione personale identificata tramite servizi di localizzazione; j) altri Dati Personali specifici che richiedono protezione speciale ai sensi di legge.

“Titolare del Trattamento” / “Titolare”: indica una persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro organismo che determina, da sola o congiuntamente con altri, le finalità e i mezzi del Trattamento dei Dati Personali.

“Responsabile del Trattamento” / “Responsabile”: indica una persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro organismo che tratta Dati Personali per conto del Titolare.

I termini non definiti nella presente clausola avranno il significato loro attribuito dalla normativa applicabile a Eurofins.

17.2. Fermo ogni eventuale impegno contrattuale esistente tra le Parti, il Fornitore dovrà mantenere tutti i Dati Personali strettamente riservati.

17.3. Parti come Titolari autonomi

17.3.1. Qualora il Fornitore sia considerato Titolare autonomo del Trattamento dei Dati Personali, potrà Trattare i Dati Personali esclusivamente, per finalità proprie e a propria discrezione, Dati Personali necessari per l'esecuzione del Contratto, nella misura necessaria alla fornitura degli Articoli, inclusa la conformità a obblighi legali o regolamentari applicabili.

17.3.2. Ciascuna Parte dovrà rispettare i propri obblighi ai sensi della Normativa sulla Protezione dei Dati, inclusi, a titolo esemplificativo: informare gli Interessati del Trattamento dei loro Dati Personali, ottenere dagli Interessati i consensi necessari, adottare misure di sicurezza adeguate alla protezione di tali Dati Personali, mantenere i registri delle attività di Trattamento, ottenere registrazioni o autorizzazioni da parte delle autorità competenti in materia di protezione dei Dati Personali. L'informativa agli Interessati sul Titolare e il Trattamento dei loro Dati Personali potrà essere fornita direttamente o tramite l'altra Parte, ove necessario e applicabile.

17.4. Fornitore come Responsabile del trattamento

Qualora il Fornitore tratti i Dati Personali per conto di Eurofins ai fini della fornitura degli Articoli, le Parti dovranno sottoscrivere e rispettare l'Addendum sul trattamento dei dati, disponibile nella versione aggiornata al seguente link: https://cdnmedia.eurofins.com/european-west/media/12164393/eurofins-group_template_data-processing-agreement-for-suppliers-eurofins-as-controller.pdf.

17.5. Parti come Contitolari del trattamento

Qualora Eurofins e il Fornitore siano considerati conTitolari del trattamento, le Parti dovranno sottoscrivere un accordo di contitolarità che definisca i reciproci diritti e obblighi derivanti da tale rapporto. Le Parti si impegnano a negoziare in buona fede e a firmare l'accordo di contitolarità sulla base del modello disponibile al seguente link: https://cdnmedia.eurofins.com/european-west/media/12164394/eurofins-group_template_joint-controllers-contract.pdf.

17.6. Trasferimenti internazionali di dati

17.6.1. Qualora il Fornitore effettui attività di Trattamento, dovrà rispettare tutte le misure richieste per i trasferimenti internazionali di dati ai sensi della Normativa sulla Protezione dei Dati (quali: ottenere esenzioni dalle autorità competenti, ottenere i consensi degli Interessati, e/o garantire che il destinatario dei Dati Personali sia soggetto a obblighi giuridicamente vincolanti di protezione dei Dati Personali) prima di effettuare qualsiasi trasferimento.

17.6.2. Qualora le Parti si basino su una disposizione normativa specifica che stabilisca i requisiti per i trasferimenti internazionali e tale disposizione venga successivamente modificata, revocata o dichiarata invalida da un tribunale competente, le Parti si impegnano a collaborare in buona fede per sospendere tempestivamente il trasferimento o adottare misure alternative idonee a garantire la conformità del trasferimento alla Normativa sulla Protezione dei Dati.

17.7. Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne Eurofins e tutte le sue Affiliate da qualsiasi reclamo, azione, richiesta di terzi, perdita, danno o spesa sostenuta da Eurofins e/o dalle sue Affiliate derivante da una violazione della Normativa sulla Protezione dei Dati da parte del Fornitore, fermo tutto quanto previsto dalla presente clausola 17.

18. Risoluzione del Contratto

18.1. Recesso senza giusta causa da parte di Eurofins

18.1.1. Eurofins può recedere dai Contratti a esecuzione continuata con un preavviso di almeno tre (3) mesi, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

18.1.2. A seguito della ricezione di tale comunicazione scritta di Eurofins, il Fornitore si impegna a cessare, in tutto o in parte, le attività relative al Contratto, nella misura indicata nella comunicazione.

18.1.3. In caso di recesso di Eurofins dal Contratto, il Fornitore avrà diritto a ricevere il pagamento per i Prodotti e i Software consegnati e/o per i Servizi prestati, al prezzo concordato nel Contratto (l'“Ultimo

Pagamento") fino alla scadenza del periodo di preavviso.

18.1.4. Qualora l'Ultimo Pagamento non sia determinabile, Eurofins e il Fornitore concorderanno un equo adeguamento del prezzo, a condizione che:

- tale adeguamento non superi il prezzo totale concordato nel Contratto; e
- non venga riconosciuto alcun importo per utili attesi relativi a prestazioni non eseguite.

18.1.5. Fatto salvo quanto sopra, il Fornitore non avrà diritto a richiedere a Eurofins alcun risarcimento danni in caso di recesso di quest'ultima dal Contratto.

18.2. Risoluzione con effetto immediato

18.2.1. Fermo restando quanto sopra e le disposizioni di legge applicabili ai sensi della clausola A.21, ciascuna Parte avrà il diritto di risolvere il Contratto, in tutto o in parte, con effetto immediato e senza incorrere in alcuna responsabilità, mediante comunicazione scritta, in caso si verifichi un Evento di Inadempimento (come definito di seguito).

18.2.2. Sono considerati Eventi di Inadempimento per la Parte non inadempiente:

- violazione di qualsiasi disposizione del Contratto derivante da inadempimento doloso o colposo di una delle Parti, non sanata entro quindici (15) giorni di calendario dalla ricezione di diffida;
- violazione da parte di una delle Parti di una disposizione essenziale del Contratto (quali, a titolo esemplificativo, mancata consegna dei Prodotti o dei Software o mancata prestazione dei Servizi da parte del Fornitore entro il termine previsto dal Contratto, violazione della clausola di riservatezza di cui alla clausola A.16, violazione dei diritti di proprietà intellettuale, violazione delle clausole di conformità e garanzia), non sanata, ove sanabile, entro quindici (15) giorni di calendario dalla ricezione di diffida;
- violazione da parte del Fornitore di una disposizione non essenziale del Contratto, non sanata entro trenta (30) giorni di calendario dalla ricezione di diffida;
- sospensione o minaccia di sospensione, cessazione o minaccia di cessazione da parte del Fornitore di tutta o parte sostanziale della propria attività;
- cessazione da parte di una delle Parti della propria attività nell'ordinario corso degli affari, inclusi, nei limiti consentiti dalla legge applicabile: (i) incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni alla scadenza; (ii) avvio, da parte del o contro il Fornitore, di procedimenti previsti da qualsivoglia legge applicabile in materia di insolvenza o fallimento; (iii) nomina o richiesta di nomina di un liquidatore, amministratore, curatore o figura equivalente da parte o nei confronti del Fornitore; (iv) cessione dei beni a favore dei creditori del Fornitore.

(Ciascuno di questi eventi è definito individualmente "**Evento di Inadempimento**").

19. Diritti di cessione e compensazione del Fornitore

19.1.1. Salvo che per quanto consentito da norme inderogabili previste dalla legge applicabile, il Fornitore non potrà cedere o subappaltare il Contratto, né alcuno dei suoi diritti (inclusi i diritti di credito) o obbligazioni derivanti dal Contratto, senza il previo consenso scritto di Eurofins, che potrà essere negato a sua esclusiva discrezione.

19.1.2. Nonostante il consenso di Eurofins alla cessione, il Fornitore rimarrà solidalmente responsabile con il cessionario per la corretta esecuzione del Contratto, in qualità di garante. Tutte le eccezioni opponibili da Eurofins al Fornitore restano espressamente riservate, ora per allora, e saranno opponibili anche al cessionario.

19.1.3. Nonostante il consenso di Eurofins al subappalto, il Fornitore rimarrà direttamente responsabile nei confronti di Eurofins per la corretta esecuzione del Contratto.

19.1.4. Il Fornitore non potrà compensare somme dovute da Eurofins alle affiliate del Fornitore con somme dovute dal Fornitore a Eurofins.

20. Azioni e rinunce

20.1. L'eventuale mancato o ritardato esercizio da parte di Eurofins di diritti o azioni ai sensi del presente Contratto non costituirà rinuncia a tale diritto o azione, né l'esercizio parziale o singolo di alcun diritto o azione impedirà o limiterà l'ulteriore esercizio dello stesso o l'esercizio di altri diritti o azioni. I diritti e le azioni qui previsti sono cumulativi e non esclusivi rispetto a quelli derivanti dalla legge.

21. Legge applicabile e foro competente

21.1. Il Contratto è regolato e deve essere interpretato in conformità con il diritto sostanziale del Paese in cui ha sede l'entità Eurofins che acquista gli Articoli dal Fornitore, con espressa esclusione delle regole di conflitto. È espressamente esclusa l'applicabilità delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sulla Vendita Internazionale di Beni Mobili (nota anche come CISG o come Convenzione di Vienna del 1980).

- 21.2. Salva diversa previsione del Contratto, il Fornitore accetta che il foro competente in via esclusiva per dirimere qualsiasi controversia derivante da o connessa alle presenti CGA e/o al Contratto sia quello del luogo in cui l'entità Eurofins contraente ha la propria sede legale e che, di conseguenza, qualsiasi procedimento, causa o azione derivante da o connessa alle CGA e/o al Contratto potrà essere radicata solo presso tale foro.
- 21.3. Qualora le Parti concordino per iscritto di deferire una controversia derivante da o connessa al Contratto, inclusa qualsiasi domanda relativa alla sua esistenza, validità o cessazione, a sistemi di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione ordinaria, esse potranno sottoporre la controversia alla Camera di Commercio Internazionale (ICC) o, qualora la ICC non sia presente nella giurisdizione interessata, a qualsiasi altra camera arbitrale locale che sia membro della ICC World Chambers Federation (di seguito, collettivamente, "**ICC**"), affinché la controversia sia definitivamente risolta secondo il Regolamento Arbitrale della ICC (o della camera arbitrale locale competente) vigente a tale data (il "**Regolamento**") da un collegio composto da tre (3) arbitri designati dalle Parti. Ciascuna Parte designerà un arbitro. Il terzo arbitro sarà nominato dai due arbitri designati dalle Parti. Qualora una Parte ometta di designare il proprio arbitro entro trenta (30) giorni dal deposito della domanda di arbitrato alla ICC, tale arbitro sarà nominato secondo quanto previsto dal Regolamento. Il collegio arbitrale, previa consultazione con le Parti, potrà tenere udienze e riunioni in qualsiasi luogo ritenuto appropriato, salvo diverso accordo tra le Parti. Il procedimento arbitrale sarà condotto in lingua inglese. La decisione o il lodo arbitrale sarà redatto per iscritto e sarà definitivo e vincolante per entrambe le Parti. Il collegio arbitrale riconoscerà alla Parte vittoriosa il diritto alla rifusione delle spese legali, delle spese amministrative dell'arbitrato, degli onorari degli arbitri, nonché ogni altro costo o spesa inerente all'arbitrato, all'esecuzione del lodo arbitrale e alle spese legali sostenute per ottenere l'esecuzione specifica del lodo. Tuttavia, in caso di accoglimento e rigetto parziale di domande o eccezioni, il collegio arbitrale ripartirà proporzionalmente tra le Parti le spese dell'arbitrato in base a tale esito; a condizione, inoltre, che le spese legali e i costi relativi all'esecuzione specifica di un lodo arbitrale siano sempre a carico della Parte che non ha eseguito il lodo, a meno che l'azione principale di merito non sia stata giudicata infondata con decisione definitiva e non impugnabile. Il collegio arbitrale potrà riconoscere esclusivamente i danni previsti dal Contratto e in nessun caso potrà riconoscere danni punitivi, consequenziali o speciali. In caso di conflitto tra il Regolamento e qualsiasi disposizione del Contratto, prevarrà il Contratto. Nessun lodo o provvedimento procedurale emesso nell'ambito dell'arbitrato potrà essere pubblicato.

22. Miscellanea

- 22.1. L'invalidità, illiceità o inapplicabilità di qualsiasi disposizione, o parte di essa, delle CGA e/o del Contratto non pregiudica la perdurante validità ed efficacia delle restanti parti (i) della disposizione, (ii) delle CGA e (iii) del Contratto. Qualora una disposizione o parte di essa sia considerata nulla ai sensi della presente clausola 22.1, le Parti si impegnano a negoziare in buona fede una disposizione sostitutiva che, per quanto possibile, realizzi il risultato commerciale originariamente perseguito dalla disposizione originaria.
- 22.2. Le CGA possono essere rinunciate, derogate, modificate o emendate solo mediante un accordo scritto firmato da un rappresentante autorizzato di Eurofins e del Fornitore che preveda espressamente, se del caso, la prevalenza dello stesso sulle presenti CGA; in difetto, le presenti CGA rimarranno in vigore e prevarranno sul Contratto.
- 22.3. Salvo diversa disposizione nel Contratto, ogni richiesta, comunicazione o altra notifica prevista dalle presenti CGA:
- dovrà essere redatta per iscritto in lingua italiana o inglese; e
 - dovrà essere trasmessa ai seguenti indirizzi:
 - Eurofins: l'indirizzo di Eurofins è quello indicato nel Contratto;
 - Fornitore: l'indirizzo del Fornitore è quello indicato nel Contratto.
 - sarà considerata validamente notificata se consegnata a mano, o inviata tramite posta elettronica certificata, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, posta con consegna registrata, telegramma, fax o altro mezzo di comunicazione in forma scritta all'indirizzo sopra indicato.
- 22.4. Qualora la legge applicabile ai sensi della clausola A.21 lo richieda, le CGA e il Contratto dovranno essere tradotti nella lingua locale (solo se obbligatorio). In caso di discrepanza tra la versione in lingua locale e quella in inglese delle CGA e del Contratto, prevarrà la versione in inglese.

Specifiche per l'acquisto di Prodotti

1. Disposizioni generali

Le seguenti disposizioni della presente Sezione B delle CGA si applicano in aggiunta alle clausole della Sezione A delle CGA, laddove e nella misura in cui il Contratto abbia ad oggetto l'acquisto di Prodotti.

2. Consegna dei Prodotti

La consegna dei Prodotti dovrà avvenire secondo la clausola DDP (Delivery Duty Paid), salvo diverso accordo scritto tra le Parti. DDP avrà il significato previsto dagli Incoterms 2020 della Camera di Commercio Internazionale.

3. Imballaggio

- 3.1. I Prodotti dovranno essere correttamente e adeguatamente imballati in confezioni idonee a proteggerli in modo appropriato da eventuali danni durante il trasporto. I Prodotti dovranno essere contrassegnati con il numero d'ordine, il peso netto e lordo, il nome del Fornitore, e i dettagli del relativo contenuto dovrà essere chiaramente indicato su ciascun contenitore. Tutti i contenitori di merci pericolose (e tutta la relativa documentazione) dovranno riportare avvertenze ben visibili e adeguate
- 3.2. Il Fornitore è responsabile per qualsiasi perdita o danno, nonché per eventuali Prodotti mancanti, derivanti da imballaggio, etichettatura o marcatura inadeguati o impropri. Il Fornitore dovrà manlevare e tenere indenne Eurofins da qualsiasi azione, causa, pretesa, richiesta, perdita, addebito, costo e spesa (incluse le spese legali e gli esborsi) che Eurofins possa subire o sostenere in conseguenza o in relazione a qualsiasi violazione della presente clausola B.3.2, nella misura in cui tali danni o pregiudizi siano attribuibili ad atti, omissioni o negligenza del Fornitore o di suoi subappaltatori.
- 3.3. Il Fornitore dovrà, a proprie spese, ottenere tutte le necessarie autorizzazioni doganali, licenze di esportazione, approvazioni e autorizzazioni richieste per spedire e/o importare o esportare i Prodotti.

4. Modifiche ai Prodotti

Il Fornitore non potrà modificare le specifiche o la formulazione di alcun Prodotto senza aver fornito a Eurofins un preavviso scritto di almeno sei (6) mesi prima dell'implementazione della modifica, e dovrà collaborare in buona fede con Eurofins per garantire che qualsiasi turbativa o costo aggiuntivo per Eurofins derivante dalla modifica delle specifiche o della formulazione sia minimizzato e che i Prodotti rimangano idonei allo scopo previsto.

C.

Specifiche per la prestazione di Servizi

1. Disposizioni generali

Le seguenti disposizioni della presente Sezione C delle CGA si applicano in aggiunta alle clausole della Sezione A delle CGA, laddove e nella misura in cui il Contratto abbia ad oggetto la prestazione di Servizi.

2. Prestazione dei Servizi

- 2.1. Il Fornitore dovrà eseguire i Servizi rigorosamente alla data o entro il termine concordato nel Contratto e in modo professionale, competente, diligente e secondo la regola d'arte, tramite personale esperto, formato e qualificato, il tutto in conformità ai termini del Contratto e ai più elevati standard di prestazione applicabili ai fornitori di servizi del medesimo settore per attività e progetti analoghi.
- 2.2. I dipendenti, agenti e rappresentanti del Fornitore (di seguito, collettivamente, "**Dipendenti**") che eseguono i Servizi saranno in ogni momento sotto il potere disciplinare del Fornitore. Il Fornitore dovrà corrispondere tutti i salari, gli stipendi e gli altri importi dovuti ai propri Dipendenti in relazione all'esecuzione del Contratto, e sarà responsabile di tutti gli adempimenti e obblighi relativi ai propri Dipendenti, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, trattenute previdenziali e fiscali, contributi per disoccupazione, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e obblighi in materia di pari opportunità. Il Fornitore garantisce di non essere coinvolto in alcuna forma di intermediazione illecita di manodopera o altro schema lavorativo in violazione delle leggi del Paese di esecuzione e di rispettare ogni normativa applicabile in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Fornitore potrà essere tenuto, di volta in volta, a dimostrare la propria capacità finanziaria di adempiere ai suddetti obblighi mediante la presentazione di idonea prova, documentale o meno, secondo quanto previsto dalle leggi e regolamenti applicabili nel Paese di esecuzione.
- 2.3. Salvo diverso accordo, il Fornitore dovrà eseguire i Servizi durante il normale orario di lavoro di Eurofins. Tuttavia, Eurofins potrà richiedere al Fornitore di eseguire i Servizi anche al di fuori di tale orario. In tal caso, il Fornitore non potrà applicare alcun supplemento salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

3. Lavori supplementari / Offerta

- 3.1. Qualsiasi lavoro supplementare relativo ai Servizi non previsto nel Contratto originario dovrà essere preventivamente approvato per iscritto da Eurofins e sarà oggetto di un accordo scritto aggiuntivo. L'accordo aggiuntivo sarà soggetto agli stessi termini previsti per l'accettazione originaria e dovrà essere approvato per iscritto da un rappresentante autorizzato di Eurofins. È responsabilità del Fornitore informare tempestivamente Eurofins qualora si presenti la possibilità di lavori aggiuntivi non coperti dal Contratto originario. In assenza di un accordo aggiuntivo debitamente sottoscritto da Eurofins e nei limiti consentiti dalla legge applicabile, qualsiasi lavoro supplementare o aggiuntivo eseguito dal Fornitore sarà considerato parte del Contratto originario e sarà compreso nei corrispettivi già previsti nel Contratto sottoscritto. In tali circostanze, Eurofins non sarà tenuta ad alcun pagamento aggiuntivo. I lavori supplementari resisi necessari a causa di scarsa qualità del servizio, errori o omissioni del Fornitore saranno eseguiti dal Fornitore stesso tenendo i relativi costi a suo esclusivo carico, anche se i difetti o le omissioni vengano rilevati dopo il completamento di qualsiasi lavoro o servizio.
- 3.2. Quando venga richiesto ai Fornitori di formulare un'offerta nel contesto di una procedura competitiva per la fornitura di Servizi, in alcuni casi, il Fornitore verrà selezionato sulla base di un budget stimato per vari lavori distribuiti sull'arco di un determinato periodo. Eurofins firmerà un accordo quadro con il Fornitore per i lavori da eseguire. Tali accordi quadro devono essere conformi alle presenti CGA. Il Fornitore sarà tenuto a fornire un preventivo per ciascun Servizio incluso nel budget globale e ad ottenere l'approvazione firmata da Eurofins prima di iniziare i lavori. Per ciascun Servizio dovrà essere fornito a Eurofins un preventivo dettagliato che indichi i prezzi contrattuali non rivedibili applicabili a ciascuna voce del budget.
- 3.3. Ogni preventivo dovrà essere approvato da un rappresentante autorizzato di Eurofins e costituirà un addendum all'accordo quadro. Qualora il Fornitore principale, beneficiario dell'accordo quadro, subappalti lavori (ad esempio lavori di stampa) ad altro Fornitore, fermo quanto previsto dalla clausola A.19.3, Eurofins si riserva il diritto di richiedere offerte competitive per tali lavori e di selezionare il subappaltatore più idoneo. Eurofins non sarà tenuta a ottenere l'approvazione del Fornitore principale né per la selezione dei subappaltatori da contattare, né per l'esecuzione dei lavori da parte del subappaltatore scelto.
- 3.4. Qualsiasi lavoro subappaltato senza l'approvazione di uno specifico preventivo da parte di Eurofins sarà finanziariamente a esclusivo carico del Fornitore. È espressamente convenuto che l'approvazione da parte di Eurofins di un budget generale non implica approvazione del costo di ciascuna voce del budget, per la quale saranno richiesti preventivi dettagliati che consentano la concorrenza tra fornitori. I preventivi dei Fornitori dovranno pervenire a Eurofins almeno 15 giorni prima della data di approvazione del preventivo da parte di Eurofins, al fine di garantire il completamento dei servizi richiesti nei tempi previsti.

D.

Specifiche per la Licenza o la Fornitura di Software

1.

Disposizioni generali

Le seguenti disposizioni della presente Sezione D delle CGA si applicano, senza costi aggiuntivi per Eurofins rispetto al prezzo concordato per gli Articoli, in aggiunta alle clausole della Sezione A delle CGA, laddove e nella misura in cui il Contratto abbia ad oggetto la licenza o la fornitura di Software e/o Prodotti o Servizi relativi alle tecnologie dell'informazione, indipendentemente dal fatto che Software, Prodotti o Servizi siano forniti singolarmente o congiuntamente in qualsiasi combinazione (singolarmente o congiuntamente definiti, nella presente Sezione D, "**Articoli Software**") e indipendentemente dal fatto che la licenza sia concessa per un periodo limitato o illimitato e dal modello di licenza adottato (ad esempio acquisto, licenza, software as a service – SaaS e modelli di abbonamento simili).

2. Licenza degli Articoli Software

- 2.1. Il Fornitore concede a Eurofins, per il periodo concordato nel Contratto, una licenza irrevocabile, mondiale e non esclusiva per l'uso degli Articoli Software, inclusi la memorizzazione, la copia, la manutenzione e il supporto degli Articoli Software (incluse eventuali interfacce tra gli Articoli Software e hardware o software di terzi). La licenza include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: (i) l'uso o l'applicazione degli Articoli Software su un'unità centrale di elaborazione o altro dispositivo; (ii) l'uso degli Articoli Software per attività di test e sviluppo; (iii) l'elaborazione e la copia di qualsiasi documentazione relativa agli Articoli Software per l'utilizzo all'interno dell'organizzazione di Eurofins; e (iv) la preparazione di un numero ragionevole di copie a fini di utilizzo, test, sviluppo, formazione, archiviazione, manutenzione e back-up.

- 2.2. La licenza si applica agli Articoli Software e a tutte le relative versioni, aggiornamenti e upgrade forniti a Eurofins, al relativo manuale (documentazione) e a tutte le applicazioni e funzionalità create dagli Articoli Software.

3. Consegna degli Articoli Software

- 3.1. Gli Articoli Software dovranno essere consegnati completi e pronti all'uso alla Data di Consegna concordata nel Contratto.
- 3.2. Salvo diverso accordo scritto, qualora vengano consegnati Articoli Software nuovi, sarà consegnata l'ultima versione di tali Articoli Software. Verranno inoltre consegnati tutti gli strumenti necessari per il corretto funzionamento, la documentazione aggiuntiva e il software applicativo, anche se non espressamente concordati.

4. Manutenzione

- 4.1. Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione di Eurofins, senza costi aggiuntivi, l'intero set di strumenti necessario per l'esecuzione delle attività di supporto/manutenzione del Fornitore, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i pieni diritti amministrativi di accesso sugli Articoli Software.
- 4.2. Il Fornitore riconosce a Eurofins il diritto di richiedere, senza costi aggiuntivi, modifiche agli Articoli Software necessarie a fornire a Eurofins un set di strumenti per i processi di manutenzione e sicurezza, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, soluzioni di accesso remoto e strumenti di sicurezza; il Fornitore supporterà il dipartimento IT di Eurofins senza costi aggiuntivi nel necessario processo di gestione delle modifiche in termini di configurazione, test e tuning.
- 4.3. Il Fornitore accetta che, per tutto il periodo concordato di utilizzo degli Articoli Software, Eurofins avrà pieno accesso alla gestione degli Articoli Software, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tutti i più ampi diritti amministrativi di accesso. Durante tale periodo saranno concessi tutti i diritti tecnici o logici ragionevolmente necessari per esercitare il pieno controllo sugli Articoli Software.

5. Test e misure di salvaguardia

- 5.1. Il Fornitore riconosce che Eurofins ha il diritto di eseguire test di sicurezza sugli Articoli Software, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, scansioni di vulnerabilità o penetration test.
- 5.2. Il Fornitore si impegna a consegnare a Eurofins, su richiesta di quest'ultima, qualsiasi report esistente di scansioni di vulnerabilità, ed Eurofins ha il diritto di utilizzare tali report (e qualsiasi dato in essi contenuto) per la valutazione degli Articoli Software e per la salvaguardia della sicurezza delle informazioni di Eurofins.
- 5.3. Nel caso in cui i test non possano essere eseguiti in un ambiente Eurofins, il Fornitore si impegna a consegnare a Eurofins qualsiasi report di test di cambiamento eseguito nell'ambiente di test del Fornitore; ciò includerà (ma non si limiterà a) report di test relativi ad aggiornamenti e upgrade dei sistemi operativi, implementazione di strumenti di sicurezza, upgrade e aggiornamenti.
- 5.4. Eurofins non divulgherà i risultati di alcun test di sicurezza a terzi, salvo che alle proprie Affiliate, dipendenti, consulenti o appaltatori, che abbiano stretta necessità di esserne messi a conoscenza e unicamente ai fini della salvaguardia della sicurezza delle informazioni di Eurofins.
- 5.5. Il Fornitore riconosce che Eurofins ha ogni più ampio diritto di implementare e mantenere misure di salvaguardia fisiche, tecniche e amministrative su qualsiasi proprio sistema IT (inclusi gli Articoli Software), come aggiornamenti e patch del sistema operativo e delle applicazioni, o aggiornamenti di firmware e driver. Tali misure di salvaguardia dovranno essere almeno al livello degli standard di settore nel settore dei servizi cloud o on-premises.

6. Misure appropriate, modifiche

- 6.1. Il Fornitore adotterà misure appropriate per garantire che i sistemi del Fornitore che si collegano ai sistemi Eurofins e qualsiasi cosa fornita a Eurofins tramite tali sistemi (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli Articoli Software) non contengano programmi, meccanismi, dispositivi di programmazione, malware o altro codice informatico (i) progettati per interrompere, disabilitare, danneggiare o comunque ostacolare in qualsiasi modo il funzionamento di qualsiasi programma o codice software, o di qualsiasi sistema o rete informatica (comunemente denominati "malware", "spyware", "virus" o "worm"); oppure (ii) che possano disabilitare o compromettere il funzionamento dei sistemi Eurofins o di qualsiasi software, sistema o rete informatica in qualsiasi modo in funzione del trascorrere di un periodo di tempo o al raggiungimento di una determinata data o altro valore numerico (noti come "time bomb", "time lock" o "drop dead"); oppure (iii) progettati per, o che possano ragionevolmente essere utilizzati per, consentire a una Parte o a terzi di accedere a qualsiasi sistema o rete informatica (noti come "trojan", "trap", "access code" o "trap door"); oppure (iv) progettati per, o che possano ragionevolmente essere utilizzati per, consentire a una Parte o a terzi di tracciare, monitorare o comunque segnalare il funzionamento e l'utilizzo di qualsiasi programma software o sistema o rete informatica

da parte dell'altra Parte o di qualsiasi suo cliente.

- 6.2. I dati creati da o risultanti dalle attività di Eurofins (i "**Dati Eurofins**"), inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i dati di vendita, ospitati, archiviati o comunque detenuti dal Fornitore negli Articoli Software o in qualsiasi soluzione gestita dal Fornitore, o su qualsiasi dispositivo di proprietà o sotto la custodia del Fornitore, delle sue affiliate, dipendenti, agenti o appaltatori, saranno cifrati. Il Fornitore non trasmetterà, e farà sì che nessuna delle sue affiliate, dipendenti, agenti o appaltatori trasmetta, alcun Dato Eurofins non cifrato tramite Internet o rete wireless, e non archiverà, e farà sì che nessuna delle sue affiliate, dipendenti, agenti o appaltatori archivi, alcun Dato Eurofins su dispositivi mobili di elaborazione dati, come computer portatili, chiavette USB o dispositivi portatili di archiviazione dati, salvo che vi sia una necessità aziendale e, in tal caso, solo laddove il dispositivo mobile sia protetto da software di cifratura conforme agli standard di settore.
- 6.3. Il Fornitore non dovrà intraprendere alcuna azione o assumere decisioni, inclusa l'implementazione di modifiche agli Articoli Software, che possano influire negativamente sul funzionamento o sulle prestazioni degli Articoli Software senza aver prima ottenuto l'approvazione scritta di Eurofins per tali modifiche, approvazione che Eurofins potrà negare a sua esclusiva discrezione. Il Fornitore dovrà trasferire le applicazioni dagli ambienti di non-produzione all'ambiente di produzione in modo controllato e documentato, affinché nessuna modifica non approvata venga introdotta nelle applicazioni durante tale trasferimento.

7. Incidenti di sicurezza

- 7.1. Nel caso in cui il Fornitore venga a conoscenza che la sicurezza degli Articoli Software è stata compromessa e tale evento successivamente pregiudichi o possa pregiudicare il controllo, la completezza, l'integrità, la disponibilità o la riservatezza dei Dati Eurofins o la protezione dell'Interessato negli Articoli Software (l'**"Incidente di Sicurezza"**), il Fornitore dovrà tempestivamente (e comunque non oltre ventiquattro (24) ore dal momento in cui è venuto a conoscenza di tale Incidente di Sicurezza):
- valutare la natura e la portata dell'Incidente di Sicurezza;
 - valutare la portata dei Dati Eurofins coinvolti nell'Incidente di Sicurezza (valutando anche il potenziale impatto futuro dell'Incidente di Sicurezza sui Dati Eurofins) e condividere proattivamente tale valutazione con Eurofins;
 - adottare le misure appropriate per contenere, controllare e porre fine all'Incidente di Sicurezza; e
 - collaborare con Eurofins e con qualsiasi altro stakeholder, come necessario, in particolare fornendo tutte le informazioni rilevanti che possano essere utilizzate per affrontare e mitigare l'impatto dell'Incidente di Sicurezza, fatto salvo quanto previsto dalla legge in materia di limitazioni allo scambio di informazioni e fatte salve eventuali richieste da parte delle autorità competenti o forze dell'ordine di astenersi dallo scambio di informazioni fino al completamento delle indagini.
- 7.2. Le Parti condivideranno reciprocamente qualsiasi informazione che dovesse successivamente rendersi disponibile e che possa essere utile per mitigare e/o prevenire le conseguenze dell'Incidente di Sicurezza.
- 7.3. Eurofins non divulgherà alcuna informazione relativa all'Incidente di Sicurezza a terzi, salvo che tale divulgazione sia richiesta dalla legge. Tuttavia, Eurofins avrà il diritto di informare qualsiasi proprio partner contrattuale di un Incidente di Sicurezza nella misura in cui tale informazione sia richiesta nell'ambito del relativo rapporto giuridico.
- 7.4. In caso di Incidente di Sicurezza, il Fornitore si impegna a stabilire con Eurofins un canale di comunicazione per lo scambio di informazioni di intelligence sulla sicurezza. Qualora il Fornitore abbia implementato sistemi di *Threat Intelligence*, Eurofins potrà richiedere la condivisione dei dati di *Threat Intelligence* risultanti. Eurofins utilizza i dati di *Threat Intelligence* per l'analisi e la mitigazione delle minacce, l'assistenza ai clienti, la gestione e il miglioramento dei Software/Articoli, nonché per attività di ricerca e sviluppo. Le informazioni di *Threat Intelligence* saranno scambiate solo nella misura consentita dalla normativa applicabile.

8. Garanzia e aggiornamenti

- 8.1. Il Fornitore garantisce che gli Articoli Software sono conformi agli standard IT approvati da Eurofins come descritti nel Contratto o in qualsiasi altro documento che definisca tali standard IT approvati da Eurofins e che sia stato reso disponibile al Fornitore.
- 8.2. Il Fornitore garantisce che gli Articoli Software sono privi di canali di comunicazione palesi o occulti (cosiddetti "backdoor"), ad eccezione di quelli espressamente specificati e comunicati a Eurofins, e si impegna a riconoscere a Eurofins il pieno controllo su ogni canale di comunicazione incluso negli Articoli Software, in conformità agli standard di settore in materia di sicurezza delle informazioni.
- 8.3. Il Fornitore renderà generalmente disponibili a Eurofins gli aggiornamenti necessari a mantenere la funzionalità degli Articoli Software conformi allo stato dell'arte e secondo le modalità contrattualmente

previste, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la funzionalità e la compatibilità con nuovi sistemi operativi, il mantenimento della sicurezza degli Articoli Software, la correzione di errori e bug. Il Fornitore fornirà tali aggiornamenti per tutta la durata della licenza, ma non oltre il ciclo di vita atteso degli Articoli Software. Tutti gli oneri finanziari diretti e indiretti inerenti agli aggiornamenti saranno a carico del Fornitore.

- 8.4. Il Fornitore dichiara e garantisce che qualsiasi sistema di Intelligenza Artificiale (IA) o componente dello stesso fornito ai sensi del Contratto, ad esempio in software, hardware o sistema integrato, non costituisce una pratica IA vietata ed è conforme ai requisiti legali, normativi e di conformità applicabili ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1684 (l'“**AI Act**”), inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la classificazione, la gestione dei rischi, la governance dei dati, la trasparenza, la supervisione umana e gli obblighi di sicurezza informatica. Qualora il sistema di IA sia classificato come ad alto rischio ai sensi dell'AI Act, il Fornitore dovrà garantire che il sistema sia stato sottoposto alle procedure obbligatorie di valutazione della conformità e sia coerente con il marchio CE e i requisiti dell'acquirente. Il Fornitore dovrà fornire, su richiesta, tutta la documentazione necessaria a dimostrare la conformità, compresa la documentazione tecnica, le istruzioni per l'uso e i piani di monitoraggio post-commercializzazione. Il Fornitore si impegna a fornire, su richiesta e senza costi aggiuntivi, tutta la documentazione tecnica, le dichiarazioni di conformità, le istruzioni per l'uso e il supporto a fini di conformità ragionevolmente necessari all'acquirente per (i) adempiere ai propri obblighi ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili, anche in qualità di deployer o utilizzatore ai sensi dell'AI Act, (ii) essere sottoposto a audit o rispondere alle richieste delle autorità competenti e (iii) mitigare il rischio normativo derivante dall'utilizzo dei prodotti forniti. Il Fornitore si impegna a comunicare all'Acquirente eventuali modifiche nella classificazione legale o nello stato di conformità dei sistemi forniti entro trenta (30) giorni dal momento in cui ne venga a conoscenza.

